

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 59/35/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate notifica il 3.6.2010 avviso nei confronti della società VSP Consulting Srl con cui accerta ex artt. 39, 40 e 41 bis DPR 600/73 maggiori imposte IRES ed IRAP, sanzioni ed interessi per un complessivo di € 763.383,02 per l'esercizio 2004.

L'accertamento trae origine da verifiche fiscali effettuate dall'Agenzia e dalla G.d.F. nonché dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di società appartenenti al "Gruppo Mytos" con sede in Milano, Piazza Velasca n. 5.

Dall'indagine, secondo l'Ufficio, sarebbe emerso il coinvolgimento della ricorrente in un disegno fraudolentemente posto in essere per favorire l'evasione fiscale attraverso una serie di operazioni straordinarie strumentali finalizzate ad ottenere indebite riduzioni di imposte. In realtà, tali azioni sarebbero prive di causa e funzione economica sottostante.

Secondo l'Ufficio, a seguito della maxi operazione di verifica, sarebbero coinvolte circa 1.200 società tra loro concatenate costituenti scatole vuote cedute senza, nella maggior parte di casi, aver mai esercitato attività imprenditoriale, peraltro cessate senza liquidazione.

Lo scopo del gruppo sarebbe stato quello di vendere sul mercato a società clienti quale la ricorrente, "prodotti fiscali" da utilizzare per abbattere le imposte ed evadere il fisco.

L'evasione avveniva attraverso la possibilità di ridurre le imposte a debito utilizzando crediti di imposta sui dividendi relativi agli utili fantasma creati attraverso le due fiduciarie "Mytos Fiduciaria" e "Fortune Fiduciaria" nonché attraverso la rivalutazione di valori legati a poste attive di bilanci che con un processo di ammortamento ha permesso alle aziende clienti di avere costi costanti nel tempo.

Sulla base di tale ultima operazione la ricorrente avrebbe operato, abbattuti i ricavi dichiarati nel 2004 pari ad € 1.000.000,00, attraverso una asserita indebita riduzione di ammortamento pari ad € 985.520,00.

L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Avverso detto avviso di accertamento, la società contribuente che ha ad oggetto "servizi di organizzazione e gestione aziendale" propone ricorso eccependo in via preliminare la illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dell'A.F. dalla potestà impositiva; nullità assoluta dell'atto per difetto di motivazione; violazione della normativa antielusione (art. 37bis DPR 600/73); nullità dell'atto per decadenza dal potere di accertamento relativamente agli effetti connessi ad una operazione caduta in un periodo di imposta coperto dal condono tombale ex art. 9, L. 289/2002.

Chiede il beneficio delle spese di lite.

Chiede inoltre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato che viene rigettata con ordinanza del 3.2.2011.

MOTIVI

Il ricorso è fondato.

Questo giudice rileva che l'avviso di accertamento è stato notificato il 3.6.2010 ai fini dell'esercizio 2004, mentre il termine ultimo ordinario per la notifica dell'accertamento ex art. 43 del DPR 600/73 relativo al periodo d'imposta 2004, scadeva il 31.12.2009.

A giustificazione della tardività della notifica dell'atto di accertamento, l'Agenzia precisa che l'avviso di accertamento è stato emesso "nel rispetto dei termini previsti dall'art. 43, DPR 600/73 con riferimento alla comunicazione di notizia di reato, effettuata in data 15 maggio 2010 ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale".

Il richiamo da parte dell'Ufficio alla violazione che comporta obbligo di denuncia penale per reati previsti dal decreto legislativo 10.3.2000, n. 74, è finalizzato all'applicazione dell'art. 43, c. 3 del DPR 600/73 che comporta il raddoppio dei termini di cui ai commi precedenti dello stesso articolo relativamente al periodo di imposta 2004.

La norma richiamata tende a garantire, esclusivamente a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l'utilizzabilità da parte della A.F. di elementi ricavabili da indagini condotte dall'Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto normalmente per l'accertamento.

L'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento, infatti, è aumentato al doppio in presenza di violazioni da parte del contribuente che alla luce del D.lgs 10.3.2000, n. 74, comportino obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.

Solo in tal caso alla A.F., sia ai fini delle I.I. R.R. che ai fini IVA è consentito notificare gli avvisi di accertamento nei seguenti maggiori termini:

31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

31 dicembre del decimo anno successivo in cui, in caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione stessa.

Secondo la "ratio legis", il raddoppio viene concesso per consentire all'attività accertativa dell'Ufficio l'acquisizione degli elementi utili rivenienti dalle attività di indagine in sede penale.

Ne consegue che la logica della norma non è quella di consentire all'Amministrazione, spirati i termini ordinari, di introdurre un'ipotesi di riapertura dei termini di accertamento, ma quella di consentire la possibilità di utilizzare, nell'ambito dei termini decadenziali, tutte le emergenze istruttorie nel corso di indagini penali condotte dall'autorità giudiziaria.

In buona sostanza, la norma non introduce un'ipotesi di "riapertura" dei termini di accertamento, ma solamente il raddoppio degli stessi nell'ambito compreso nei termini previsti dall'art. 43 D.P.R. 600/73, c. 1 e c.2 per poter sviluppare indagini accertative.

Contrariamente ragionando si intaccherebbe lo "status" di certezza giuridica.

Si causerebbe una violazione di principi costituzionali espressi dall'art. 3, 24, 97 e 25 della Costituzione, si violerebbe l'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei contribuenti) che stabilisce che "i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

Si verificherebbe una violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. che emerge in modo evidente quando la segnalazione di reato per una violazione fiscale venga effettuata in data successiva allo spirare del termine di decadenza ordinario dell'accertamento tributario per lo stesso periodo, poiché si creerebbe un contrasto con la statuizione dell'art. 22 del D.P.R. 600/73 che al comma 2 stabilisce che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta".

Con la riapertura dei termini si violerebbe anche il principio costituzionale dell'affidamento ed il principio della ragionevolezza.

Nel caso in esame, l'Ufficio si limita a segnalare di avere trasmesso comunicazione di notizia di reato ex art. 331 c.p. in data 15.5.2010, spirato il termine ordinario decadenziale per l'accertamento. Non produce la comunicazione di reato alla Procura della Repubblica e quindi non consente al giudice di conoscere quali siano le argomentazioni sostenute nella comunicazione.

Peraltro, nel rappresentare le risultanze da verifiche fiscali effettuate nei confronti di società appartenenti al "Gruppo Mytos", non evidenzia quali siano le attività di rilevanza penale svolte dalla ricorrente.

Per cui in applicazione del principio stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 247/2011 (G.U. 032 del 27/07/11) che rimetteva al giudice del merito l'accertamento in ordine ad uso strumentale da parte dell'A.F. della disposizione sul raddoppio di termini, ritenuto che l'A.F. non ha assolto l'obbligo cui era tenuta di provare l'esistenza di requisiti per la proroga; rilevato che l'A.F. non ha prodotto copia della denuncia penale e che dagli atti del giudizio non emergono elementi che facciano intravedere l'esistenza di una fattispecie penale ex art. 4 della L. 74/2000, questo giudice dichiara decaduta l'A.F. dalla attività accertativa riferita all'anno 2004 ed accoglie quindi il ricorso compensando le spese in considerazione dei giusti motivi connessi alla complessità della normativa in esame.

La predetta decisione sulla pregiudiziale è assorbente rispetto alle altre domande.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.